

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 11

Disposizioni in materia di enti locali.  
(GU n.8 del 21-2-2015)

#### Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5  
e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma dell'art. 23 le parole: «non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quarantatreesimo giorno» sono sostituite dalle parole: «non prima delle ore otto del quarantacinquesimo e non oltre le ore venti del quarantaquattresimo giorno»;

b) nel secondo comma dell'art. 24 le parole: «tramite l'Ufficio elettorale della Regione» sono sostituite dalle parole: «dal Comune con il mezzo postale piu' rapido»;

c) nel secondo comma dell'art. 38 dopo le parole: «oppure direttamente ai singoli Presidenti» sono inserite le parole: «il sabato pomeriggio o»;

d) nel primo comma dell'art. 47 le parole: «Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione,» sono sostituite dalle parole: «Alle ore 16 del giorno precedente quello di votazione»;

e) al terzo comma dell'art. 47 nella lettera c) le parole: «nell'urna, sita a sinistra del Presidente,» sono sostituite dalle parole: «in un'urna» e la lettera d) e' soppressa;

f) il quinto comma dell'art. 47 e' sostituito dal seguente:

«Il Presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico contenente tutta la documentazione, i verbali ed il bollo di sezione, scioglie l'adunanza.»;

g) dopo il quinto comma dell'art. 47 e' aggiunto il seguente:

«Il Presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori, provvede alla chiusura degli accessi alla sala di votazione, apponendovi appositi mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura e affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala.»;

h) dopo l'art. 48 e' inserito il seguente:

«Art. 48-bis.

Alle ore 7 del giorno fissato per la votazione il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione.»;

i) nel primo comma dell'art. 53 le parole: «fino alle ore 22» sono sostituite dalle parole: «fino alle ore 21»;

l) nel primo comma dell'art. 54 i numeri 2), 7), 8) e 9) sono soppressi;

m) nel secondo comma dell'art. 55 le parole: «da almeno due componenti l'Ufficio» sono sostituite dalle parole: «con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni»;

n) nel primo comma dell'art. 56 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«Compiute le operazioni previste all'art. 54, il Presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio.»;

o) l'art. 59 e' abrogato;

p) nella lettera b) del primo comma dell'art. 60 dopo le parole: «dell'ufficio centrale» sono inserite le parole: «, nei comuni aventi fino a tre sezioni, o alla segreteria del Comune per il successivo inoltro al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi piu' di tre sezioni,»;

q) nel terzo comma dell'art. 60 le parole: «fino a quindici sezioni» sono sostituite dalle parole: «fino a tre sezioni»;

r) dopo il primo comma dell'art. 63 e' inserito il seguente:

«Il presidente della prima sezione dei Comuni con piu' di tre sezioni costituisce l'Ufficio centrale alle ore 14 del lunedì.»;

s) nel secondo comma dell'art. 63 le parole: «del comma precedente» sono sostituite dalle parole: «dei commi precedenti»;

t) nel terzo comma dell'art. 72 dopo le parole: «del medesimo,» sono inserite le parole: «o, nei comuni con piu' di tre sezioni, alla segreteria del Comune,»;

u) nel primo comma dell'art. 74 dopo la parola: «Sindaco» e' inserita la parola: «neoeletto».

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11  
e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 32 e' sostituito dal seguente:

«2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede quello di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.»;

b) nel primo periodo del comma 1 dell'art. 35 le parole: «degli Uffici elettorali di sezione» sono sostituite dalle parole: «della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche l'ufficio centrale,» e nel secondo periodo le parole: «Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la» sono sostituite dalla parola: «La».

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3  
e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«1-bis. Lo statuto puo' prevedere un numero di assessori superiore di un'unita' rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennita' mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennita' mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 6 si applica solo nel corso del mandato.»;

b) nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2 le parole: «e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione» sono soppresse;

c) nel comma 1 dell'art. 6 la lettera e) e' abrogata;

d) dopo l'art. 30 e' inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco

1. Nei comuni della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'art. 22, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.»;

e) nella lettera h) del comma 1 dell'art. 36 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista della coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor numero di voti residui.»;

f) dopo il comma 3 dell'art. 37 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.»;

g) nel comma 2 dell'art. 50 le parole: «entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi» sono sostituite dalle parole: «entro il decimo giorno precedente quello della votazione»;

h) nel comma 1 dell'art. 51 le parole: «dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione» sono sostituite dalle parole: «nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'insediamento del seggio»;

i) nella lettera f) del comma 1 dell'art. 51 le parole: «entro le ore 16 del sabato precedente la votazione» sono soppresse;

l) nella lettera g) del comma 1 dell'art. 51 l'ultimo periodo e' soppresso.

2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, contenuti negli articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4  
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7  
e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista e' sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'art. 21, comma 4 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.».

Art. 5  
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1  
e successive modificazioni

1. All'art. 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avviene nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.»;

b) il comma 8 e' abrogato.

Art. 6  
Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalita' di cui all'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

**Titolo II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI**  
**COMUNI**

Art. 7  
Proroga della validita' delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte

dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validita' alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogata sino al 31 dicembre 2016.

#### Art. 8

##### Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sede segretarile di una determinata classe possono partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi inferiori.

#### Art. 9

##### Nomina a segretario comunale di terza classe

1. All'art. 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno un anno di servizio effettivo in qualita' di segretario comunale, nonche' i dipendenti di enti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianita' di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica non inferiore alla settima.»;

b) il comma 4 e' abrogato.

#### Art. 10

##### Mobilita' dei segretari comunali

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

##### Mobilita' dei segretari comunali

1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previa attivazione di apposita procedura di mobilita' e con il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza.

2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati puo' essere disposta la mobilita' dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.».

#### Art. 11

##### Diritti di rogito

1. Il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 4 del 1993 e' sostituito dal seguente:

«1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota

del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.».

#### Art. 12

Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4

1. L'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e' sostituito dal seguente:

#### «Art. 59.

##### Modifiche delle sedi segretarili

1. Nel caso di fusioni di piu' comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, e' inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica piu' elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianita' di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, e' inquadrato come titolare il segretario di qualifica piu' elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianita' di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di fusione e da gestione associata mediante convenzione conservano, se piu' favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilita' e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari e' equiparato, se tale equiparazione risulta piu' favorevole, a quello prestato in qualita' di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilita' per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilita' sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilita' e concorsuali delle sedi segretarili vacanti. Durante la disponibilita' spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennita' che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilita' il rapporto

di lavoro si risolve automaticamente.».

#### Art. 13

##### Requisiti per l'accesso all'impiego

1. Nella lettera a) del comma 15 dell'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole: «appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174» sono sostituite dalle parole: «indicati nell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e nei casi previsti dallo stesso».

#### Art. 14

##### Incarichi dirigenziali e direttivi esterni

1. All'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 116 e' sostituito dal seguente:

«116. Gli incarichi di cui al comma 114 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.»;

b) il comma 117 e' sostituito dal seguente:

«117. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 114 i dipendenti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli enti a ordinamento regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».

2. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, dopo le parole: «dell'art. 18 commi 114 e 116» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 18 commi 114, 116 e 117».

### Titolo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI COMUNI

#### Art. 15

##### Convenzioni

1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni le parole: «, con altri enti pubblici locali o soggetti privati» sono sostituite dalle parole: «o con altri enti pubblici locali».

#### Art. 16

Valutazione dell'ammissibilita' dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimita' e la regolarita' e quindi l'ammissibilita' dei referendum popolari viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della Commissione competono le indennita' di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.

2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni ed individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre tutele di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia

di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

3. Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione e' competente per tutti i referendum a livello comunale ed e' nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

#### Art. 17 Statuto comunale

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Entro i trenta giorni di affissione puo' essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilita' del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non puo' superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con piu' di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validita' del referendum confermativo non e' necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.».

#### Art. 18 Referendum popolare

1. All'art. 50 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del comma 2 dopo le parole: «il 10 per cento» sono aggiunte le parole: «e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non puo' essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

2-ter. Per la validita' dei referendum e' necessaria la partecipazione di non piu' del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non piu' del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con piu' di 5.000 abitanti.

2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.».

2. I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 19  
Disposizione in materia di municipi  
del Comune di Ledro

1. All'art. 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 ai prosindaci ed ai consultori dei municipi spettano rispettivamente le indennita' ed i gettoni di presenza eventualmente stabiliti dal consiglio comunale. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, puo' attribuire un gettone di presenza ai consultori per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione, in misura non superiore alla meta' del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e un'indennita' ai prosindaci, in misura non superiore all'8 per cento dell'indennita' prevista per il sindaco.».

Art. 20  
Domanda di fusione di comuni

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'art. 8 dopo la parola: «Comuni» sono inserite le parole: «di norma» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In luogo della deliberazione di uno o piu' consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta secondo la procedura prevista dall'art. 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'art. 8-bis non possono riguardare piu' della meta' dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.»;

b) dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.  
Fusione o aggregazione di comuni  
su iniziativa popolare

1. La domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilita', nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, e' presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarita' delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed e' sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure

previste dall'art. 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni.

3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non e' richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.».

#### Art. 21

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche dopo la parola: «comuni» sono inserite le parole: «di norma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per l'attivazione del nuovo comune, nonche' per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.».

#### Art. 22

Unione di comuni

1. I commi 6 e 7 dell'art. 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono abrogati.

2. L'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, e' abrogato.

3. Ai comuni gia' istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai comuni che saranno istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino a tale data.

#### Art. 23

Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

#### Art. 24

Limiti di cumulo delle indennita' per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano

1. Nel comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976,

n. 4 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda il cumulo dell'indennita' e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennita' ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunita' della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

«3-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 e' consentito il cumulo dell'indennita' prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il sessanta per cento dell'indennita' prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunita' comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunita' comprensoriali.».

3. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 il comma 2-bis dell'art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, e' abrogato.

#### Art. 25

##### Organo di revisione economico-finanziaria

1. Nel comma 101 dell'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilita' puo' prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalita' di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.».

#### Titolo IV

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SPECIALE

#### Art. 26

##### Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma dell'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: «Hanno altresì diritto di partecipare alla votazione per referendum i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validita' del referendum.»;

b) all'art. 31-bis il primo comma e' sostituito dal seguente: «Ai fini della validita' del referendum e' necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per referendum.».

#### Titolo V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 27

##### Testi unici

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, e' tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3.

Art. 28  
Disposizione transitoria

1. L'art. 26, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, si applica anche alle consultazioni referendarie indette prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 9 dicembre 2014

ROSSI